

Testo unico sulla maternità e paternità

Decreto legislativo , testo coordinato, 26.03.2001 n° 151 , G.U. 26.04.2001

Pubblichiamo il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, aggiornato alla L. 24 dicembre 2012, n. 228.

Testo unico sulla maternità e paternità (Dlgs 151/2001)

Art. 17. Estensione del divieto

(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 4, commi 2 e 3, 5, e 30, commi 6, 7, 9 e 10)

Il divieto e' anticipato a tre mesi dalla data presunta del parto quando le lavoratrici sono occupate in lavori che, in relazione all'avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli. Tali lavori sono determinati con propri decreti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative. Fino all'emanazione del primo decreto ministeriale, l'anticipazione del divieto di lavoro e' disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio.

2. Il servizio ispettivo del Ministero del lavoro puo' disporre, sulla base di accertamento medico, avvalendosi dei competenti organi del Servizio sanitario nazionale, ai sensi degli articoli 2 e 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza, fino al periodo di astensione di cui alla lettera a), comma 1, dell'articolo 16, o fino ai periodi di astensione di cui all'articolo 7, comma 6, e all'articolo 12, comma 2, per uno o piu' periodi, la cui durata sara' determinata dal servizio stesso, per i seguenti motivi:

a) nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;

b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;

c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 12 ⁽¹⁾.

3. L'astensione dal lavoro di cui alla lettera a) del comma 2 è disposta dall'azienda sanitaria locale, con modalità definite con Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, secondo le risultanze dell'accertamento medico ivi previsto. In ogni caso il provvedimento dovrà essere emanato entro sette giorni dalla ricezione dell'istanza della lavoratrice ⁽²⁾.

4. L'astensione dal lavoro di cui alle lettere b) e c) del comma 2 è disposta dalla Direzione territoriale del lavoro, d'ufficio o su istanza della lavoratrice, qualora nel corso della propria attività di vigilanza emerga l'esistenza delle condizioni che danno luogo all'astensione medesima ⁽³⁾.

5. I provvedimenti previsti dal presente articolo sono definitivi ⁽⁴⁾.

(1) Comma prima modificato dall'art. 2, **D.Lgs. 23 aprile 2003, n. 115** e poi così sostituito dall'art. 15, co. 1, lett. a), **D.L. 9 febbraio 2012, n. 5**, convertito con modificazioni, nella **L. 4 aprile 2012, n. 35**.

(2) Comma così modificato dall'art. 15, co. 1, lett. b), **D.L. 9 febbraio 2012, n. 5**, convertito con modificazioni, nella **L. 4 aprile 2012, n. 35**.

(3) Comma così modificato dall'art. 15, co. 1, lett. c), **D.L. 9 febbraio 2012, n. 5**, convertito con modificazioni, nella **L. 4 aprile 2012, n. 35**.

(4) Comma così modificato dall'art. 15, co. 1, lett. d), **D.L. 9 febbraio 2012, n. 5**, convertito con modificazioni, nella **L. 4 aprile 2012, n. 35**.

AVVISO IMPORTANTE

NB) domanda da inoltrare presso UFFICIO LEGALE ASL

Dlgs 151/2001

Art. 17. Estensione del divieto c.2 lettera a : (a) nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;

NB) domanda da inoltrare presso UFFICIO provinciale del lavoro

Dlgs 151/2001

Art. 17. Estensione del divieto c.2 lettera b e c :

b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;

c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 12 (¹).

**RECAPITI DPL PESCARA E DPL L'AQUILA
Direzione Territoriale del Lavoro PESCARA Via
Tiburtina 54/1 - 65129. Tel 085 497001**

Fax 085 4970064 - 085 4970071

dpl-Pescara@lavoro.gov.it

**Direzione Territoriale del Lavoro L'AQUILA Viale Aldo
Moro 28/d - 67100. Tel 0862 404368 - 419131**

Fax 0862 422610

dpl-Aquila@lavoro.gov.it